Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 10 gennaio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 23 dicembre 1947, n. 1453, concernente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1947, n. 301, all'art. 1, linee 1ª e 2ª, ove è detto: « ... legge 7 ottobre 1947, n. *1548* », ecc., si deve leggere: « ... legge 7 ottobre 1947, n. *1058* ... », ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 7 del 10 gennaio 1948:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pel conferimento di posti nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, riservati ai reduci.

Concorso a centotrenta posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato ai reduci.
Concorso a cento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato ai reduci.
Concorso a trenta posti di sorvegliante lavori in prova, riservato ai reduci.
Concorso a venticinque posti di aiutante disegnatore in prova, riservato ai reduci.
Concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato ai reduci.
Concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato ai reduci.
Concorso a sedici posti di disegnatore in prova, riservato ai reduci.
Concorso a un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici, riservato ai reduci.
Concorso a ventisette posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato ai reduci.
Concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, riservato ai reduci.
Concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato ai reduci.
Concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato ai reduci.
Concorso a quaranta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato ai reduci.

(da 5285 a 5297)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 7 del 10 gennaio 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società anonima « Dr. A. Wander S. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società per azioni ferrovia Mantova-Cremona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Manifattura Sebina « Umberto Ravasio & C. », in Sarnico:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1947. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella estrazione del 12 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cremeno (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1947. — **S.A.I.M. - Società Agricola Industriale Meridionale, per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni « Verbano » per la trazione elettrica, in Verbania Pallanza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1947, n. 1497.

Modificazioni del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare in materia di libri di testo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 765;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I libri di testo nelle scuole elementari sono liberamente scelti dagli insegnanti, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 2.

Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

Art. 3.

Il Ministero, quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal 1° comma del precedente art. 2, dispone senz'altro il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondano alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

Art. 5.

L'art. 2 non si applica per quanto riguarda i libri di testo che siano stati approvati dal Ministero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714.

Art. 6.

I testi che, presentati all'esame del Ministero ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714, non siano stati approvati, non possono essere adottati nelle scuole, a meno che non siano state apportate quelle modificazioni, correzioni e integrazioni ritenute opportune in relazione al giudizio già dato dal Ministero. In quest'ultima ipotesi, essi sono considerati come nuovi testi e, pertanto, vanno adempiuti gli obblighi sanciti nell'art. 2.

Art. 7.

Sono abrogate le norme del capo IV del titolo V del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714.

Rimangono in vigore soltanto gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico citato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1498.

Ricostituzione dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 gennaio 1929, n. 235;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù, aggregati a quello di Sant'Orsola con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 235, sono ricostituiti con le rispettive circoscri-

zioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù ed il nuovo organico del comune di Sant'Orsola, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non dovranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Sant'Orsola, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1499.

Collocamento in ausiliaria di ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, che approva le norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1935, n. 834;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Ai soli effetti dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 5, lettera *c*), del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per i generali dell'Aeronautica, ruolo naviganti, si applicano i seguenti limiti di età:

generali di brigata aerea . . . anni 58
generali di divisione aerea . . . . » 60
generali di squadra aerea . . . . » 63

Il presente decreto ha effetto dal 16 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1947, n. 1500.

Estensione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450;

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 434;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 750;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, si applicano anche nei confronti del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro con effetto dal 16 ottobre 1945 per gli articoli 3, 5 e 7, dal 1° agosto 1946 per gli articoli 2 e 4, e dal 16 ottobre 1946 per l'art. 6.

Art. 2.

Per il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro l'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, è stabilita nella misura di L. 35 per il personale impiegatizio e di L. 25 per il personale subalterno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1501.

Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 giugno 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 13 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti pubblici è ammessa, salvo patti in contrario, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 % per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta.

La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta.

Sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica il ribasso contrattuale.

Quando si tratti di revisione in aumento, questo non si applica alle quantità di lavoro che l'appaltatore o il concessionario, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, o in base al presente decreto o in base alle leggi anteriori.

Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima del 15 aprile 1946, ma posteriormente al 15 maggio 1945, la stessa facoltà può essere esercitata per i contratti nei quali non sia stata introdotta la clausola della rivedibilità, purchè la revisione, a giudizio dell'Amministrazione, sia compatibile con le condizioni particolari del contratto.

Art. 2.

Le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.

Art. 3.

Sono consentite revisioni in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.

E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere acconti non superiori al 50 % sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione definitiva o di quelle accordate in corso di esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega o accorda parzialmente la revisione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dare parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, come presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) quattro ispettori generali del Genio civile;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'Ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

i) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio;

m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale più rappresentativa a carattere nazionale;

n) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dall'Amministrazione statale competente o un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del terzo comma del successivo art. 7.

Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di tre quarti dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essere aggregati un ingegnere del Genio civile ed un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto alle entità dei compensi richiesti.

La Commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilirà se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.

Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della Commissione nonchè ai funzionari di segreteria.

Art. 5.

Per i lavori di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione deve essere notificato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della deliberazione adottata in merito alla revisione dei prezzi, al Ministro competente, il quale provvede sul parere della Commissione, senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Va pure presentato al Ministro competente il ricorso contro la deliberazione dell'ente concessionario, nel caso di opere pubbliche eseguite per concessione.

Il provvedimento adottato su parere della Commissione è insindacabile.

Art. 6.

Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dal Ministro per i trasporti.

Art. 7.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli Enti pubblici non statali, il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione è notificato, entro lo stesso termine stabilito dall'art. 5, al Ministro per l'interno, se riguarda le Provincie e i Comuni, od al Ministro per i lavori pubblici, se riguarda gli altri enti, nonchè al capo dell'ente appaltante o concedente.

Nei sessanta giorni dell'avvenuta notificazione, il ricorso, corredato dagli atti contabili e dalle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata e, per le Provincie e i Comuni, anche del prefetto, è trasmesso al Ministro per l'interno per questi ultimi enti, ed a quello per i lavori pubblici per gli altri.

Nei casi considerati nel presente articolo interviene nella Commissione, quale componente di cui alla lettera *n*) del precedente art. 4, il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno od un suo delegato per i lavori di competenza delle Provincie e dei Comuni, ed il capo dell'Amministrazione interessata o un suo delegato per quelli degli altri enti.

Art. 8.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il provvedimento sul ricorso, previo parere della Commissione, spetta:

a) nei riguardi delle opere pubbliche delle Provincie e dei Comuni al Ministro per l'interno, il quale, ove alla spesa per l'esecuzione delle opere stesse contribuiscano in qualsiasi forma altre Amministrazioni, decide d'intesa con i Ministri interessati;

b) per gli altri Enti pubblici al Ministro per i lavori pubblici.

Ove siano interessati un'Amministrazione provinciale, un'Amministrazione comunale di capoluogo di provincia o uno dei Comuni sottoposti alla tutela speciale prevista dall'art. 322 del testo unico della legge comunale e provinciale, il provvedimento è adottato sentita anche la Commissione centrale per la finanza locale.

Al provvedimento adottato a termini dei commi precedenti si applica quanto disposto con l'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 9.

Quando in dipendenza delle variazioni dei prezzi sono presentate, per l'appalto di opere pubbliche, offerte in aumento anzichè in diminuzione dell'importo preventivo, il funzionario competente può prescegliere l'offerta che contiene l'aumento minore, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di non approvare l'aggiudicazione o il contratto.

Nel caso previsto dal precedente comma, per i lavori in gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche, l'approvazione dell'aggiudicazione o del contratto ed il relativo impegno di spesa restano nella competenza dei provveditori quando l'importo contrattuale non superi i limiti di competenza dei provveditori stessi, quali risultano stabiliti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e dagli articoli 6, 16 e 20 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, elevati di un quinto.

Art. 10.

Salvo quanto dispone il precedente art. 1, il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392 e successive modificazioni, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' escluso ogni riesame per i provvedimenti revisionali già definiti in base alle disposizioni predette.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — SEGNI — TOGNI — FANFANI — CORBELLINI — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1502.

Concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 977;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per l'esercizio finanziario 1947-48 di un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi allo scopo di completare ed ampliare i propri stabilimenti industriali.

Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suindicato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La legge 17 luglio 1942, n. 977, è abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1947, n. 1503.

Abrogazione del regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2260, che determina il numero e la circoscrizione circondariale dei rappresentanti dei vettori di emigranti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 22 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;
Visto il regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2260;
Visto l'art. 61 del regolamento sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, modificato con regio decreto 11 dicembre 1902, n. 540;
Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri 20 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1947, registro n. 4, foglio n. 63;
Considerato che l'attuale sviluppo del movimento emigratorio rende necessario ed urgente, nell'interesse degli emigranti e dei servizi dell'emigrazione, l'aumento del numero dei rappresentanti dei vettori di emigranti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2260, che determina il numero e la circoscrizione circondariale dei rappresentanti dei vettori di emigranti, è abrogato.

Art. 2.

A partire dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore, ciascun vettore di emigranti avrà facoltà di nominare un proprio rappresentante per ogni mandamento giudiziario o per ogni città che comprenda vari mandamenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento sull'emigrazione sopra citato, e ciò previo l'assenso del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione) previsto dagli articoli 22 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e 59 del regolamento sull'emigrazione, modificato col regio decreto 11 dicembre 1902, n. 540, di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli attuali rappresentanti circondariali rimarranno in carica finchè non sia provveduto alla nomina dei rappresentanti di cui al precedente articolo, ma non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Ove se ne presenti la necessità, con successivo decreto, potrà consentirsi ai vettori di emigranti di nominare un loro rappresentante in ciascuno dei Comuni non capoluoghi di mandamento, che risultino centri emigratori importanti, subordinatamente all'assenso del Ministero degli affari esteri e indipendentemente dalla facoltà di istituire i rappresentanti, di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1947

DE NICOLA

SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 20. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1504.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Rosario, in località Nesima di Catania.

N. 1504. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 7 giugno 1945, integrato con postilla 16 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Rosario, in località Nesima di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1505.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Borgo San Lazzaro del comune di Pinerolo (Torino).

N. 1505. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pinerolo in data 6 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Borgo San Lazzaro del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Benedettine della Carità, con sede in Roma.

N. 1506. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Benedettine della Carità, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente stesso di immobili situati in frazione Scai del comune di Amatrice (Rieti), del valore di lire 600.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi. L'Ente suddetto viene, altresì, autorizzato ad accettare donazioni disposte in suo favore consistenti in immobili del complessivo valore di L. 4.096.000, situati in Roma ed in contrada Chiaruccia di Santa Marinella di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1507.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Preseminario diocesano di Como », con sede nel comune di Colorina (Como).

N. 1507. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Preseminario diocesano di Como », con sede nel comune di Colorina (Como), e ne viene approvato il relativo Statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1508.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Collepiano del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

N. 1508. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 7 febbraio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Collepiano del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario e di due vice commissari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, sulla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'industria e il commercio e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Scaglioni è nominato commissario per la straordinaria gestione e per il riordinamento dell'Ente Nazionale Metano.

I signori ing. Emilio Battista e l'avv. Augusto Paganelli sono nominati vice commissari dell'Ente stesso, col compito di coadiuvare il commissario dell'Ente.

Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

TOGNI — PELLA

(71)

'ATE

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1947.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto per le circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Bologna, di Cava dei Tirreni e di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1948 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Bologna.

Brunetti dott. Antonio, ispettore superiore tecnico dei Monopoli, presidente;

Lecciso dott. Felice, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Bendandi prof. Nello, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Castelvetri Guglielmo, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Venturini prof. Riccardo, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori;

Cipelli geom. Ugo, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni.

Boselli dott. Carlo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Troiano dott. Giacomo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Benincasa dott. Michele, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Rispoli dott. Goffredo, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Gravagnuolo dott. Mario, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori;

D'Amico dott. Antonio, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Roma.

Attanasi dott. Gaetano, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Cervi prof. Attilio, membro titolare, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Pisinica dott. Alberto, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Montanari geom. Cesare, membro titolare, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori;

Fortini Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 4 dicembre 1947

(56) p. *Il Ministro*: MALVESTITI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Determinazione delle aliquote di contribuzione dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso per la costituzione del patrimonio del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1946, col quale è stato istituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Visti i verbali degli accertamenti delle attività e passività dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Campobasso e Benevento redatti, con l'intervento della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dai dirigenti degli Enti medesimi d'accordo con quello del Consorzio agrario provinciale di Caserta, in data 21, 26 e 28 agosto 1946, sulla base dei bilanci al 31 dicembre 1945;

Viste le delibere numeri 270, 37 e 82 del 18, 27 e 30 dicembre 1946 adottate, rispettivamente, dai commissari dei Consorzi agrari provinciali di Campobasso, Napoli e Benevento, concernenti le contribuzioni patrimoniali a favore del Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Considerato che le obbiezioni sollevate dal direttore del Consorzio agrario di Benevento, nella redazione del verbale di cui sopra, non infirmano gli accertamenti delle attività e passività dell'Ente al 31 dicembre 1945, che pertanto si devono ritenere esatti;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di contribuzione dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso alla costituzione del patrimonio del Consorzio agrario provinciale di Caserta sono determinate, rispettivamente, nella misura del 34,70 %, del 6,40 %, dell'1 % dei patrimoni dei Consorzi stessi accertati, come stabilito nelle premesse, alla data del 31 dicembre 1945.

Art. 2.

E' trasferita al Consorzio agrario provinciale di Caserta la proprietà del fabbricato sito nel comune di Albanova frazione di San Cipriano contrada Stazza già appartenente al Consorzio agrario provinciale di Napoli.

Art. 3.

Gli atti di cui ai precedenti articoli beneficiano delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 41 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 30 dicembre 1947

(26) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Riscossione, mediante abbonamento obbligatorio, delle imposte di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, secondo cui i Comuni, in caso di accertata necessità, possono essere autorizzati ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa;

Considerato che la riscossione a tariffa di dette imposte non si appalesa idonea a garantire le Amministrazioni da facili evasioni in difetto di un regolare e generale funzionamento della bolletta di accompagnamento, trattandosi di generi tassati eccezionalmente e solo in determinati Comuni;

Considerato che la riscossione a tariffa, mentre da un lato impone adempimenti di eccessivo intralcio ai normali servizi d'istituto, d'altra parte determina per i contribuenti obblighi sproporzionati in rapporto alla temporaneità delle imposizioni;

Ritenuto pertanto che è necessario estendere ai generi anzidetti il sistema di riscossione mediante abbonamento obbligatorio;

Visto l'art. 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Decreta:

Articolo unico.

Le imposte di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa che i Comuni sono autorizzati ad istituire a' sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, sono riscosse mediante abbonamento obbligatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il Ministro: PELLA

(67)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1948.

Nomina del presidente della Banca nazionale del lavoro e cessazione della gestione commissariale della Banca medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, relativo alla nomina di commissari per la straordinaria amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Visto lo statuto della Banca predetta, approvato con decreto del Capo del Governo 18 agosto 1938 e le successive modificazioni allo statuto stesso;

Visti i vigenti statuti della Sezione autonoma di credito fondiario, della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico della ripetuta Banca;

Ritenuta l'opportunità della cessazione della gestione straordinaria e della ricostituzione dei normali organi della Banca e delle sue Sezioni autonome;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. rag. Giuseppe Corridori è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

Art. 2.

La straordinaria amministrazione della Banca predetta, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, cessa dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(70)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Zucca Eraldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 234 decisioni N. 246/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 20 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Zucca Eraldo fu Carlo, nato a Brusenrengo (Vercelli) il 2 marzo 1888, residente in Milano, via Ustacchi n. 14, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Zucca Eraldo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 novembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(27)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Vincenzoni Adriano avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 235 decisioni N. 272/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Vincenzoni Adriano fu Lorenzo, nato a Roma il 19 aprile 1874, residente in Parigi ed elettivamente in Roma, presso l'avv. Contardi, via Francesco Crispi, 99, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Vincenzoni Adriano contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 dicembre 1947

La Commissione
T CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(28)

Esito del ricorso presentato da Rigobello Giacomo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 236 decisioni N. 268/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Rigobello Giacomo fu Pietro, nato a Badia Polesine il 24 giugno 1890, domiciliato a Cernobbio (Como), via Volta, 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Rigobello Giacomo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 dicembre 1947

La Commissione
T CATALDI F POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(29)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca di concessioni di exequatur

Sono revocati gli « exequatur » a suo tempo concessi agli agenti consolari onorari cittadini italiani, qui di seguito indicati:

Marchetti Daniele, Console onorario di Romania ad Ancona;

Ferroni Vittorio, Console onorario del Belgio ad Ancona;

La Lumia Vincenzo, Vice console onorario di Spagna ad Agrigento;

Saito Vincenzo, Agente consolare onorario del Belgio a Licata;

Melluso Joao, Vice console onorario del Portogallo a Porto Empedocle;

Vinti Antonio, Agente consolare onorario del Belgio a Porto Empedocle;

Toxiri Ignazio, Vice console onorario di Spagna ad Arbatax di Tortolì;

Delitalia Palmerio, Vice console onorario di Spagna a Bosa;

Tarantini Giovanni, Console onorario del Principato di Monaco a Brindisi;

Musciacco Marco, Vice console onorario del Portogallo a Brindisi;

Bolsano Salvatore, Vice console onorario di Spagna a Brindisi;

Rubini Giacomo, Vice console onorario del Belgio a Brindisi;

Girone Nicola, Console onorario di Norvegia a Bari;

Lorusso Alfredo, Vice console onorario del Portogallo a Bari;

Marino Salvatore, Console onorario di Romania a Bari;

Girone Nicola, Vice console onorario di Finlandia a Bari;

Sorja Leonardo, Console onorario di Bulgaria a Bari;

Lorusso Pasquale, Vice console onorario del Belgio a Bari;

Viganotti C. Alfredo, Console onorario di Bolivia a Bari;

Gucci Boschi Stefano, Console onorario di Romania a Bologna;

Bettini Amleto, Console onorario del Belgio a Bologna;

Cerchi Francesco, Vice console onorario di Norvegia a Cagliari;

Atzeni Attilio, Console onorario del Belgio a Cagliari;

Daga Antonio, Console onorario di Bolivia a Cagliari;

Lapicca Antonio, Vice console onorario di Norvegia a Carloforte;

Rapallo Antonio, Vice console onorario di Spagna a Carloforte;

Milano Fortunato, Agente consolare onorario di Argentina a Catania;

Napoli Alfio, Console onorario di Romania a Catania;

De Cerami Rosso Giovanni, Vice console onorario di Spagna a Catania;

Costanzo Salvatore, Console onorario di Haiti a Catania;

Comoni Ferruccio, Console onorario del Belgio a Catania;

Geraci Bonanno Pasquale, Vice console onorario di Bolivia a Catania;

Tumscitz Luciano, Vice console onorario di Norvegia ad Augusta;

Pennisi Statella Agostino, Vice console onorario di Spagna ad Acireale;

Chierichetti Guido, Console onorario del Portogallo a Firenze;

Bosi Ferdinando, Console onorario di Romania a Firenze;

Weil Federico, Console generale onorario di Finlandia a Firenze;

Randi Giuseppe, Console onorario di Bolivia a Firenze;

Carrega Antonio, Console onorario del Principato di Monaco a Genova;

Puccio Ernesto, Vice console onorario di Romania a Genova;

Marzano Andrea, Console generale onorario di Bulgaria a Genova;

Bonino Giovanni, Console onorario di Haiti a Genova;

Bruzzone Attilio, Console onorario di Ungheria a Genova;

Ceresa Alfonso, Console onorario del Belgio a Genova;

Saltarelli Edoardo, Console onorario del Guatemala a Genova;

Tomellini Luigi, Console generale onorario di Romania a Genova;
Amoretti Pietro, Vice console onorario di Spagna a Imperia;
Ceriani Filippo, Vice console onorario del Portogallo a Ventimiglia;
Natta Alessandro, Vice console onorario di Spagna a Ventimiglia;
Wismar Giuseppe, Console onorario di Bolivia a San Remo;
Pietrabissa Ettore, Vice console onorario del Portogallo a La Spezia;
Vivaldi Emilio, Console onorario di Bolivia a La Spezia;
Senese Santoponte Carlo, Console generale onorario di Romania a Livorno;
Debolini Domenico, Vice console onorario di Romania a Livorno;
Trumphy Enrico, Console onorario del Belgio a Livorno;
Cordano Gastone, Console onorario di Bolivia a Livorno;
Francardi Domenico, Vice console onorario di Norvegia a Portoferraio;
Pellegrini Guido, Console onorario di Romania a Lucca;
Pellegrini Luigi, Vice console onorario di Spagna a Lucca;
Saccà Francesco, Vice console onorario di Finlandia a Messina;
Ilardi Adolfo, Console onorario del Belgio a Messina;
Ascoli Umberto, Console onorario di Haiti a Massa Carrara;
Facheris Arrigo, Console generale onorario del Siam a Milano;
Weil Federico, Console generale onorario di Finlandia a Milano;
Verga Romolo, Console onorario di Haiti a Milano;
Padulli Luigi, Console onorario di Bolivia a Milano;
Lamberti Mario, Console onorario del Nicaragua a Napoli;
Miceli Mariano, Console onorario del Portogallo a Napoli;
Lezzi Rodolfo, Console onorario di Ungheria a Napoli;
De Giorgio Donato, Console generale onorario di Romania a Napoli;
Baldinotti Goffredo, Vice console onorario di Romania a Napoli;
Telarico Corrado, Vice console onorario di Spagna a Napoli;
Cianciulli Florio, Console generale onorario di Haiti a Napoli;
Tagliavia Francesco, Console onorario di Norvegia a Palermo;
Guani Ermanno, Console onorario di Romania a Palermo;
Grillo Renato, Vice console onorario di Finlandia a Palermo;
Martinez Francesco, Console onorario di Haiti a Palermo;
Tagliavia Giacomo, Console generale onorario di Ungheria a Palermo;
Tagliavia Angelo, Console onorario del Belgio a Palermo;
Tagliavia Angelo, Console onorario di Bolivia a Palermo;
Salvo Vito, Vice console onorario di Spagna a Termini Imerese;
Di Pietra Paolo, Console onorario del Guatemala a Palermo;
Nati Augusto, Console onorario del Portogallo a Roma;
Ascarelli Bruno, Vice console onorario di Finlandia a Roma;
Saccomanni Mario, Console onorario di Haiti a Roma;
Cherubini Menchetti Riccardo, Console generale onorario del Nicaragua a Roma;
Segarini Luigi, Console onorario di Bolivia a Roma;
Mattei Giorgio, Vice console onorario del Portogallo a Civitavecchia;
Pirani Fabrizio, Vice console onorario di Spagna a Civitavecchia;
Albert Raffaele, Agente consolare onorario del Belgio a Civitavecchia;
Bufardeci Edmondo, Vice console onorario di Spagna a Siracusa;
Boccadifuoco Francesco, Vice console onorario del Belgio a Siracusa;
Frumento Filippo, Vice console onorario di Finlandia a Savona;
Cappa Pietro, Vice console onorario del Belgio a Savona;
Genovese Labocetta Giuseppe, Vice console onorario di Spagna a Reggio Calabria;
Solinas de Logu, Vice console onorario del Belgio a Sassari;
Piras Antonio, Vice console onorario del Portogallo a Porto Torres;
Botta Gigli Carlo, Console onorario del Cile a Torino;
Bagna Vittorio, Console onorario del Portogallo a Torino;
Rossi di Montelera Lando, Console onorario di Romania a Torino;
Librario Luigi, Console onorario di Finlandia a Torino;
Marino Enrico, Console generale onorario di Bulgaria a Torino;
Cezano Casimiro, Console onorario di Haiti a Torino;
Guglielmini Cerasa Alberto, Console onorario del Nicaragua a Torino;
Pozzi Alfredo, Console generale onorario di Ungheria a Torino;
Sagna Amerigo, Console onorario di Bolivia a Torino;
Aula Aldo, Vice console onorario di Norvegia a Trapani;
d'Ali Gabriele, Vice console onorario del Belgio a Trapani;
Foresio Giuseppe, Vice console onorario di Spagna a Taranto;
Genoviva Pietro, Vice console onorario del Belgio a Taranto;
Brogliato Filippo, Console onorario del Principato di Monaco a Venezia;
Malafante Armando, Vice console onorario di Norvegia a Venezia;
Boccolini Guido, Vice console onorario del Portogallo a Venezia;
Magrini Settimio, Console onorario di Bolivia a Venezia;
Viola di Campiato Giorgio, Console onorario di Romania a Venezia;
Barbini Vittorio, Console onorario di Finlandia a Venezia;
Coccon Domenico, Console generale onorario di Ungheria a Venezia;
Lombardi Carlo, Console onorario del Guatemala a Venezia;
Boccoli Ignazio, Vice console onorario di Bolivia a Verona.

(68)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Pescara è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 6 novembre 1947, n. 2862; importo: L. 26.542.800.

(78)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte di Crea (Alessandria)

La zona di Monte di Crea (Alessandria), della estensione di ettari 370 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura della annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada comunale Cava, strada comunale Vallata, circonvallazione di Serralunga e strada comunale stradetta;

ad est, strada comunale Formeglio-Rio Rivasse;

a sud, via Moncalvo di Ponzano, strada comunale di Ponzano e Salabue;

ad ovest, strada comunale Rocca Grande.

(58)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Viguzzolo (Alessandria)

La zona di Viguzzolo (Alessandria), della estensione di ettari 375, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada provinciale Tortona-Rivanazzano;

ad est, strada comunale per Castelletto e strada comunale per Berzano;

a sud, dal confine territoriale per Sarezzano fino alla strada provinciale per Garbagna;

ad ovest, strada provinciale Tortona-Garbagna e strada comunale Valserpente-Montecanino.

(59)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 75090, di annue L. 38,50, intestato a Balduzzi Paolo fu Giovanni Antonio, notaio domiciliato in Godiasco, ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale segretario di mandamento a mente del regio editto 23 luglio 1822.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4653)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato chiesto la rinnovazione del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 216879, di annue L. 10,50, intestato a Pelozzi Antonio fu Francesco, dom. a Torino, con vincolo cauzionale.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(51)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %-1951, serie 48ª, n. 685, del capitale nominale di L. 4500, intestato a Momilesi Caminati o Camminati Franco, minore sotto la tutela di Marianecci Virginia fu Cristoforo in Franco, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(52)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 %-1943, serie E, n. 356, di L. 5000 capitale nominale e serie F, n. 301, di L. 20.000 capitale nominale, intestati a Ruggieri Mazzaglia Anna di Martino moglie di Magri Antonino di Francesco, dom. a Catania, vincolati col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(53)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %-1950, serie I, n. 3903, di L. 2000 capitale nominale, intestato alla Fondazione del capitano di artiglieria « Furio Franco », con sede in Bergamo, col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(54)

Diffida per smarrimento di quietanza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 687989, serie IX, dell'importo di L. 1500, rilasciata il 10 marzo 1947 dall'Esattoria comunale di Capriati al Volturno, per il versamento della intera quota di sottoscrizione al P.R. 5 % (di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Andreucci Francesco fu Michele, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore di D'Orsi Ercole fu Carlo.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(55)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	49766	189 —	Vinazza *Anita* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Roncallo Caterina fu Luigi ved. Vinazza, dom. a Mele (Genova).	Vinazza *Anna*, ecc., come contro.
Id.	328913	847 —	Salvetti Fiorenzo fu *Agostino*, dom. a Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Agostino*, dom. in Caluso.	Salvetti Fiorenzo fu *Giuseppe Agostino*, dom. a Caluso, con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.
Id.	273603	2.100 —	Schirò Giuseppa di *Antonio*, nubile, dom. a Contessa Entellina (Palermo).	Schirò Giuseppa di *Antonino*, ecc., come contro.
Id.	376255	966 —	Bixio *Elisabetta* fu Enrico, moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, vincolata.	Bixio *Elisa* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	110961	3.850 —	*Galletti Caterina* fu Clemente, moglie di Proia Felice, dom. a Cuorgnè (Torino).	*Galetto Maria Caterina*, ecc., come contro.
Id.	64430	210 —	Marcone *Modesto* fu Giovanni, dom. a Torino.	Marcone *Italo Modesto* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	250861	129,50	Bosco *Odissea* fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Errico Raffaella, dom. in Gioia del Colle (Bari).	Bosco *Odinea* fu Rocco, ecc., come contro.
Id.	46448	437,50	Lo Presti *Laura* fu Calogero, nubile, dom. in S. Salvatore di Fitalia (Messina), con usufrutto a Parrinelli Caterina fu Domenico ved. di Lo Presti Calogero.	Lo Presti *Maria Lauretta*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	486244	735 —	Albonico *Amalia* fu Paolo ved. Scheggia, dom. a Como, vincolata.	Albonico *Gaetana Amalia*, ecc., come contro.
Id.	378881	1.050 —	Sangregorio Giuseppe fu Carlo, dom. a Pavia, con usufrutto a Sangregorio *Rosa* fu Carlo, nubile, dom. a Marignago (Pavia).	Come contro, con usufrutto a Sangregorio *Anna Maria Rosa* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	378882	1.050 —	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.
Id.	245033	990,50	Ottolenghi Ada fu *Leone*, moglie di Casati Guido, dom. a Torino, con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice ved. Ottolenghi.	Ottolenghi Ada fu *Abram Leon*, moglie di Casati Guido, con usufrutto a Pavarino *Caterina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	395746	409,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	248968	2.334,50	Crovo *Carlotta* fu *Agostino* ved. di Marre Gio Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Adelaide* fu *Agostino*, moglie di Benvenuto Lorenzo.	Crovo *Maria Carlotta* fu *Giovanni Agostino* ved. di Marre Gio. Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Maria Adelaide* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro.
Id.	248967	2.334,50	Crovo *Giuditta* fu *Agostino* ved. di Torre Agostino, dom. in Monleone di Cicagna, con usufrutto come sopra.	Crovo *Maria Giuditta* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	17600	616 —	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile, Giuseppa nubile fu Carlo tutti eredi indivisi	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Aquilino Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile, Giuseppa nubile fu Carlo, tut-

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
			di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufr. vitalizio a *Pari Angela* di Luigi ved. Pini moglie in seconde nozze di Maraccani Remigio.	ti eredi indivisi di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufrutto a *Parri Giulia Angela*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860987	255,50	Mussa Albina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Bonando *Luigia* fu Francesco ved. Maffei, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Bonando *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Id.	571920	185,50	Prinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Arenati* Bassi Pietro, dom. in Torino, con usufrutto a Rigoletti *Anna* fu Antonio, moglie di Prelle Carlo, dom. in Torino.	Prinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Avenati* Bassi Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a Rigoletti *Maria Anna*, ecc., come contro.
Id.	275243	126 —	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giuseppe* ved. di Bordoni Giuseppe, dom. in Altare (Genova).	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	522163	1.036 —	Sibilla *Faustina* fu Nicolò, moglie di Coffano Carlo, dom. in Chivasso (Torino).	Sibilla *Giovanna Faustina* fu Nicolò, ecc., come contro.
Id.	469926	45,50	Poma *Caterina* fu Pietro, nubile, dom. a Ceres (Torino).	Poma *Maria Orsola Caterina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	774189	210 —	*Giliberti Ambrosina* di Giuseppe, moglie di Ambrois Natale, dom. a Bardonecchia (Torino).	*Gillibert Maria Ambrogina*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	56843	1.000 —	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Gio Batta*, dom. in Genova, vincolata.	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo o Angelo Attilio*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	56840	1.380 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35425	1.180 —	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Mario*, dom. a Genova, vincolata.	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Carlo Mario Armando*, ecc., come contro.
Id.	126013	2.720 —	Pepe Vittorio e *Sapientina* di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di Pepe Giuseppe fu Giovanni, dom. in Acerra (Napoli), con usufrutto a Pepe Giuseppe fu Giovanni.	Pepe Vittorio e *Giuseppina*, ecc., come contro.
B. T. nov. 5 % (1950) Serie 22	144	Cap. nom. 20.000 —	Livio Adriana fu Mario, nubile, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia e Ada* fu Paolo, nubili, dom. in Como.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia-Erminia e Adda* fu Paolo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	217430	2.600 —	Morelli Giovanni fu Fabiano, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a Lisoni Teresa, ved. Morelli fu Alberto.	Morelli Giovanni fu Fabiano, *minore sotto la patria potestà della madre Lisoni Teresa fu Alberto ved. Morelli*, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	217431	2.600 —	Morelli *Margherita* fu Fabiano, nubile, domiciliata a Marta (Viterbo), con usufrutto come sopra.	Morelli *Maria Margherita* fu Fabiano, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	328915	847 —	Salvetti *Iolanda Sibilla* fu *Agostino*, nubile, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni vedova Salvetti *Agostino*.	Salvetti *Sibilla Iolanda* fu *Giuseppe Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1947 - N. 238

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,275
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	86 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,175
Id. 5 % 1936	86,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	77,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,90
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a quattordici posti di aggiunto di procura di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1947, con il quale venne bandito un concorso per esami a quattordici posti di aggiunto di procura di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato, riservato ai reduci;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Visto l'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per quattordici posti di aggiunto di procura di 2ª classe, bandito con il citato decreto 2 gennaio 1947:

Nº	COGNOME E NOME	Media prova scritta	Prova orale	Somma
1	Di Carlo Adriano	7 6/15	9	16 6/15
2	Olmi Giancarlo	7 3/15	8 12/15	16
3	Correale Leonida	7 1/15	8 12/15	15 13/15
4	Orlando Giuseppe	7 10/15	7 9/15	15 4/15
5	Pasciuto Carlo	7 6/15	7 9/15	15
6	Petroni Roberto	7	7 12/15	14 12/15
7	Bettiolo Armando	7 10/15	7	14 10/15
8	Casamassima Franco	7 1/15	7 6/15	14 7/15
9	De Crescienzo Aldo	7 3/15	6 6/15	13 9/15
10	Sernicola Emilio	6 3/15	6 6/15	12 9/15

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 367. — FERRARI

(21)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria degli idonei per la promozione ad un posto di assistente ingegnere (grado 8º) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1947, in corso di registrazione, con cui è stato indetto un concorso per la promozione ad un posto di assistente (gruppo *A*, grado 8º) nel ruolo del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto 26 giugno 1947 *in corso di* registrazione, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti ingegneri dichiarati idonei per la promozione ad un posto di assistente ingegnere (grado 8º) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità:

1) ing. Paladino Salvatore, punti 248/250.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 5 agosto 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Registro 12, foglio 84

(69)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.